

DETERMINAZIONE

n. 8/SU

del 12 GENNAIO 2024

DIVISIONE: AREA TECNICA

SERVIZIO: UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA STRADE CIMITERI

Oggetto: Realizzazione impianto di illuminazione del Parco di via Cureggio - Autorizzazione al subappalto

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 12/01/2024

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

F.to Arch. Paolo Volpe

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026.
- con decreto sindacale n. 14/2022 del 18 agosto 2022 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell' Area Tecnica.

Premesso altresì che:

- con determinazione dirigenziale n. 285/SU del 04/10/2023 le opere di “Realizzazione impianto di illuminazione del Parco di via Cureggio” sono state affidate all’operatore economico Enel Sole S.r.l. con sede legale a Roma in via Flaminia n. 970, C.F. 02322600541 e P.IVA 05999811002 che ha presentato un’offerta pari ad € 19.600,00, oltre oneri della sicurezza pari ad € 881,00 non soggetti a ribasso, oltre costo della manodopera pari ad € 4.000,00 non soggetto a ribasso ed oltre IVA, per un importo complessivo pari ad € 24.481,00 oltre IVA di legge 10%, per un importo complessivo pari ad € 26.929,10;
- che con note del 22/11/2023 prot. 0051478/2023 e del 15/12/2023 prot. 0054886/2023 l’operatore economico Enel Sole S.r.l. ha presentato richiesta di subappalto e depositato il relativo contratto, per lavori di cui alla categoria prevalente OG10 a favore dell’operatore economico Dipe S.r.l. con sede in via Arezzo n. 3 a Gravina in Puglia (BA), C.F. e P.IVA 06366750724, per un importo presunto di € 9.000,00 compresi costi della sicurezza esclusa IVA.

Considerato che con la stessa nota l’operatore economico ha provveduto ad inoltrare a questo Comune nei termini previsti dal D.Lgs. 36/2023 i seguenti documenti:

- 1) richiesta dell’impresa appaltatrice di autorizzazione al subappalto a favore dell’operatore economico Dipe S.r.l. con sede in via Arezzo n. 3 a Gravina in Puglia (BA), C.F. e P.IVA 06366750724, per un importo presunto di € 9.000,00 compresi costi della sicurezza esclusa IVA;
- 2) dichiarazione dell’insussistenza di forme di collegamento o controllo ex articolo 2359 del Codice Civile con la ditta affidataria del subappalto;
- 3) dichiarazione possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla categoria OG10 relativa alla quota lavori in subappalto;
- 4) copia delle attestazioni riguardanti il possesso di adeguata attrezzatura tecnica, copia del certificato di iscrizione alla CCIAA, copia DURC regolare;
- 5) dichiarazione ai sensi dell’art. 119 comma 5 del Codice attestante l’assenza in capo della ditta Dipe S.r.l. dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
- 6) dichiarazione di accettazione da parte della ditta subappaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza dell’operatore economico Enel Sole S.r.l.;
- 7) Piano Operativo di Sicurezza dell’operatore economico Dipe S.r.l.;
- 8) Descrizione delle lavorazioni con specificazione delle quantità di lavorazioni e del corrispondente importo ai sensi dell’art. 119 comma 12 del D.Lgs 36/2023.

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Progetto di attuazione dell'intervento, ha esaminato la documentazione relativa alle ditte proposte come subappaltatrici ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;
- ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

DETERMINA

1. di prendere atto che l'operatore economico Enel Sole S.r.l. con sede legale a Roma in via Flaminia n. 970, C.F. 02322600541 e P.IVA 05999811002 appaltatrice dei lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione del Parco di via Cureggio" ha presentato, nei termini di legge, la documentazione prevista dall'art. 119 del D. Lgs 36/2023 relativa ai seguenti subappalti:

- Lavori di cui alla categoria prevalente **OG10**, per un importo di **€ 9.000,00** compresi costi della sicurezza esclusa IVA a favore dell'operatore economico Dipe S.r.l.;

2. di autorizzare l'operatore economico Enel Sole S.r.l. di Roma a subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente **OG10** all'operatore economico Dipe S.r.l. con sede in via Arezzo n. 3 a Gravina in Puglia (BA), C.F. e P.IVA 06366750724, per un importo di € 9.000,00 compresi costi della sicurezza esclusa IVA;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo all'operatore economico Enel Sole S.r.l. che ne dovrà rispondere all'Ente appaltante;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

5. di richiedere sia all'operatore economico Enel Sole S.r.l. sia alla ditta subappaltatrice Dipe S.r.l. l'immediata osservanza delle seguenti disposizioni:

- esposizione da parte dell'impresa appaltatrice del cartello all'esterno del cantiere con indicazione del nominativo della ditta subappaltatrice;
- trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice tramite l'impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, della prova della denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori, compresa copia dell'avvenuta comunicazione alla Cassa Edile;
- trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice, della comunicazione al Comune attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto.

Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni suddette comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Marco Lavatelli, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici.